



CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI E
COMMISSIONE GIUSTIZIA

AUDIZIONE RELATIVA AL DISEGNO DI LEGGE
DI “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20
FEBBRAIO 2017, N. 14, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA”

A.C. 4310

Roma, 6 marzo 2017



Desidero in primo luogo ringraziare i Presidenti e le Commissioni per aver convocato la Federazione in merito disegno di legge di “conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città che tocca nel vivo anche gli interessi delle imprese rappresentate

CHI SIAMO

La FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l’associazione leader nel settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo, nel quale operano più di 300 mila imprese.

FIPE rappresenta e assiste bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, ristorazione multilocalizzata, emettitori buoni pasto, casinò.

Conta circa 1 milione di addetti ed un valore aggiunto di oltre 40 miliardi di euro.

Il Presidente è Lino Enrico Stoppani.

LE MEMBERSHIPS

FIPE è membro di [CONFCOMMERCIO](#) – Imprese per l’Italia, principale organizzazione del settore terziario ed è parte di [Confturismo](#) dove rappresenta insieme ad altre associazioni il settore del turismo.

A livello internazionale è parte importante di [Hotrec](#), associazione europea dei Bar, Ristoranti e Cafés, mentre nelle relazioni con i lavoratori e le organizzazioni sindacali è rappresentata dai suoi membri nei Fondi interprofessionali (Fon.Te, For.Te, FondoEst, Fondir, QuAS), nell’Ente Bilaterale del Turismo e nel CONAI.

OSSERVAZIONI SUL DDL SICUREZZA

Il provvedimento risulta di grande interesse per le imprese rappresentate poiché disciplina la possibilità per i Sindaci di stabilire limitazioni agli orari per la vendita e la somministrazione di alcolici, alzando definitivamente l'età minima per il loro consumo a 18 anni, e contiene disposizioni in materia di divieto di accesso in locali pubblici di persone che risultano condannate per vendita di stupefacenti.

Alla base dell'emanazione di questo Decreto Legge vi è la difesa e la tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, oramai diventate di fondamentale importanza a seguito delle molteplici situazioni di degrado che si sono venute a creare negli ultimi anni nelle città e nei loro centri storici, come sottolineato proprio da Fipe nella sua ultima Assemblea che aveva come tema "Il valore dei pubblici esercizi per l'identità e l'attrattiva dei centri storici".

Il provvedimento nel suo complesso è pertanto apprezzabile soprattutto in relazione alle finalità perseguite che si inseriscono anche nel percorso di lotta all'abusivismo e tutela della legalità sempre seguito da Fipe.

Venendo al contenuto delle norme di interesse, l'articolo 8 che va a modificare gli artt. 50 e 54 del TUEL consente al Sindaco di emanare ordinanze sia contingibili e urgenti sia non contingibili ed urgenti in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti".

Fipe ritiene opportuno prevedere in questi casi un meccanismo di consultazione con le Associazioni delle categorie interessate da tali provvedimenti in materia di orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, cosa che già avviene per prassi in molte realtà locali quando vengono emanate le c.d. ordinanze anti-movida, soprattutto per evitare che ordinanze successive su questo tema ostacolino di fatto le attività economiche con grave pregiudizio degli esercizi interessati.

Occorre infatti trovare il giusto temperamento tra gli interessi coinvolti, quali la libertà di iniziativa economica e la sicurezza pubblica, entrambi tutelati dall'ordinamento italiano, nonché una equa proporzionalità degli interventi, che, ad avviso della scrivente, attraverso la consultazione delle categorie interessate sarà più facile trovare da parte delle Amministrazioni locali.

Si sottolinea che in queste norme si parla esclusivamente di orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, lasciando inalterata la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, che si ricorda essere stati ormai totalmente liberalizzati.

A Fipe preme ricordare che limiti orari generali alla vendita ed alla somministrazione di alcolici già esistono (vedi tabella sotto riportata) così come le relative sanzioni, ma il controllo, soprattutto nel caso di vendita per asporto non è così facile, attesa la temporaneità della condotta, Fipe ritiene quindi opportuno l'inserimento di una disposizione che renda più chiaro fin dove può spingersi il controllo, senza dover arrivare al cogliere il soggetto in flagranza.

ORE DIVIETO	PUBBLICI ESERCIZI	AGRITURISMI	CIRCOLI	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	AREE PUBBLICHE	COMMERCIO VICINATO(*)	AUTOSTRAD E SUPERSTRAD E (**)
03.00-06.00	vendita e somministrazione	vendita e somministrazione	vendita e somministrazione		vendita e somministrazione		
00.00-06.00						vendita per asporto	
00.00-07.00				vendita e somministrazione			
22.00-06.00							vendita superalcolici
02.00-06.00							somministrazione alcolici

Altra norma di interesse per le imprese rappresentate è l'articolo 12 del Decreto Legge in oggetto, che prevede la possibilità di applicazione dell'art. 100 Tulp - con la misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni - in caso di violazione dei limiti di orario di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti nelle citate ordinanze.

A prescindere dall'opportunità o meno del riferimento a tale articolo, nato per contrastare ben altre fattispecie a tutela dell'ordine pubblico in modo preventivo, giova precisare che il riferimento all'art. 100 Tulp limita nei fatti l'applicazione di tali sanzioni esclusivamente agli esercizi muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza (ovvero i pubblici esercizi), lasciando fuori tutti gli altri esercizi commerciali che in ogni caso vendono alcolici, come mini-shop, take-away e ambulanti che invece contribuiscono in maniera maggioritaria a fenomeni di degrado e mala movida, come risulta anche dal rapporto Fipe-Censis sulla movida e dall'ultimo rapporto Fipe sui centri storici.

Sarebbe quindi opportuno prevedere una sanzione generale per la violazione di tali limiti come già previsto nelle sanzioni ora in vigore e riportate nell'allegato 2, eliminando il riferimento all'art 100 citato.

In tale contesto, riprendendo quanto accennato precedentemente, sarebbe opportuno prevedere anche una sanzione che punisca anche la mera messa a disposizione della clientela delle bevande alcoliche per la vendita da asporto oltre l'orario previsto dalle ordinanze sindacali, proprio per dare la possibilità alle Autorità di controllo di rendere applicabile la sanzione in maniera oggettiva, senza dover cogliere il soggetto in flagranza di vendita.

Infatti, in questo modo, basterà controllare che l'esercizio abbia predisposto delle modalità idonee (chiusura a chiave del frigo-bar, inaccessibilità degli scaffali contenenti alcolici, ecc.) per impedire che i clienti possano prendere tali bevande una volta superato l'orario consentito.

Il comma 2 del citato articolo 12 contiene inoltre una norma di fondamentale importanza per tutto il settore, che la Federazione accoglie con favore e stava aspettando ormai da 4 anni per fare chiarezza sul limite legale di età per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Ora è stato definitivamente chiarito a livello normativo e non solo interpretativo che è vietato vendere e somministrare bevande alcoliche a minori di 18 anni.

La Federazione rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento si ritenesse necessario sul tema in oggetto.